

COMUNE DI ACQUEDOLCI

Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER L'USO DEI VEICOLI COMUNALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione, impiego ed uso degli automezzi di proprietà comunale da parte degli appartenenti all'Ente e per coloro che sulla base di particolari rapporti di lavoro (collaborazioni, incarichi, convenzioni etc.) fanno uso dei veicoli dell'Amministrazione; lo stesso dovrà essere scrupolosamente osservato.

Articolo 2

Norme generali per l'uso dei veicoli comunali

- 1) I mezzi comunali devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio o rappresentanza. Gli stessi sono guidati di norma da Dipendenti comunali con figura professionale di autista o da altro personale non autista o con contratto a termine o personale A.S.U. purchè in forza all'Ente e in caso di necessità dovuta anche alla indisponibilità momentanea di personale dipendente, dal Sindaco, dagli assessori, dai funzionari e impiegati dell'ente, che dovranno naturalmente essere in possesso delle necessarie abilitazioni alla guida dell'automezzo;
- 2) Il trasporto di terzi è consentito quando sussistano comprovate esigenze di servizio od obblighi di legge o morali (soccorso a vittime di incidenti stradali o bisognose di aiuto etc.);
- 3) Premesso l'obbligo dell'osservanza delle norme sulla circolazione stradale e della prudente condotta di guida, il personale a cui è affidato il mezzo è tenuto alla diligente cura di esso ed alla scrupolosa osservanza di quanto disposto in materia dal Comune;
- 4) I mezzi comunali, terminato il loro utilizzo, devono essere posteggiati nell'apposita Autorimessa o in aree predisposte all'uso dal Comune;
- 5) Quando i mezzi comunali, per comprovati motivi di servizio o di rappresentanza, si trovano fuori dal territorio comunale devono essere gestiti e custoditi con massima diligenza.
- 6) L'autovettura di rappresentanza assegnata al Sindaco, può essere utilizzata per gli spostamenti dalla Sede Municipale ad altri luoghi e viceversa, per assicurare la presenza per fini connessi alla carica di Sindaco. Previa autorizzazione del Sindaco, anche verbale, l'utilizzo della stessa autovettura è consentito anche agli assessori per l'esercizio delle funzioni inerenti allo svolgimento del loro mandato, ai Responsabili di servizio dell'Ente e al Segretario Comunale.
E' adibita ad autovettura di rappresentanza l'automobile di maggior prestigio e cilindrata la quale viene gestita dall'Ufficio di Staff del Sindaco o in alternativa ove questo impedito dall'Ufficio di Polizia Municipale nella persona del responsabile.

Articolo 3

Libretto di macchina

- 1) Ogni veicolo è dotato di un libretto di macchina che contiene tutti gli elementi necessari alla sua identificazione;
- 2) Ogni volta che un appartenente all'Ente utilizza un veicolo di proprietà comunale deve diligentemente compilare il corrispondente libretto e/o foglio di marcia giornaliero;
- 3) Tutti i libretti dei veicoli e/o fogli di marcia giornalieri devono essere conservati in un locale ritenuto idoneo e di facile accesso per chi deve utilizzare i veicoli.
- 4) Su tale libretto saranno annotate tutte le manutenzioni sia ordinarie che straordinarie nonché lo scadenziario relativo a tassa di circolazione, assicurazione, revisione del veicolo, etc.

5) L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato, della tenuta di copia dei libretti di macchina e dei documenti relativi a ogni singolo mezzo, nonché della predisposizione di tutti gli atti necessari per la regolare circolazione dei mezzi e per manutenzione degli stessi sia essa ordinaria che straordinaria.

Articolo 4

Codice della strada

1) Tutti i conducenti dei veicoli dell'Amministrazione comunale, fatta eccezione per gli appartenenti alla Polizia Municipale nell'assolvimento di urgenti compiti d'istituto, sono tenuti ad osservare le norme contenute nel D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (nuovo codice della strada) nonché le normative speciali in tema di trasporto. Le violazioni saranno ad esclusivo carico del trasgressore.

Articolo 5

Contrassegni di riconoscimento

1) Tutti gli automezzi debbono riportare applicato ben in vista il nome del Comune ed eventualmente della Provincia di appartenenza e lo stemma comunale.

Articolo 6

Obblighi del conducente

- 1) Chiunque conduce i veicoli dell'Amministrazione è responsabile del veicolo affidato e pertanto ha l'obbligo di utilizzarlo, gestirlo e custodirlo con diligenza e responsabilità.
- 2) al termine dell'utilizzo del mezzo il conducente deve:
 - effettuare rifornimento di carburante;
 - compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il registro di macchina;
 - segnalare eventuali anomalie o incidenti occorsi al Responsabile dell'Ufficio per la successiva comunicazione all'ufficio tecnico Comunale;
 - ricoverare il veicolo presso l'Autorimessa comunale o in aree all'uopo predisposte;

Articolo 7

Divieti

- 1) E' vietato concedere in uso gli automezzi di proprietà comunale a soggetti non istituzionali c/o privati se non in presenza di particolari necessità ed esigenze. Il provvedimento di concessione, che sarà sempre successivo ad un atto d'indirizzo politico, dovrà essere formalizzato attraverso la stesura di una convenzione di utilizzo. Durante il periodo di concessione tutti gli oneri di funzionamento del veicolo (assicurazione, tassa di possesso, carburante, manutenzioni ordinarie o straordinarie etc.) saranno a carico del soggetto utilizzatore.
- 2) E' vietato altresì il trasporto su detti mezzi di terzi salvo i casi previsti di cui all'art.2 c. 2 del presente regolamento.

Articolo 8

Uso mezzo proprio

L'Uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti è autorizzato dal Responsabile della rispettiva area di appartenenza, per particolari esigenze e in caso di indisponibilità temporanea di mezzi dell'Ente, previa dichiarazione del dipendente circa l'eventuale richiesta di liquidazione delle indennità previste dalle norme vigenti. Nella stessa dichiarazione l'amministrazione dovrà essere sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati per imperizia o negligenza del dipendente stesso.

Articolo 9

Acquisto dei veicoli

L'acquisto dei veicoli viene effettuato, a richiesta dei vari settori su motivate necessità compatibilmente con le risorse economiche dell'Ente, ricorrendo per la scelta e per le modalità alle usuali forme di acquisto disciplinate dalle legge o dai regolamenti comunali vigenti.

Articolo 11

Entrata in vigore

1) il presente regolamento, a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale, entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività di approvazione della deliberazione.